



CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Amministrazione:** Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria Via Fieschi 15, 16121 Genova. Telefono 0105484091-5941, Telefax 010548.5803, Indirizzo internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) - [gareconsiglio.contratti@regione.liguria.it](mailto:gareconsiglio.contratti@regione.liguria.it)

**Descrizione/Oggetto del bando:** aggiornamento annuale dell'Elenco di fornitori di beni e/o servizi per il Consiglio regionale già costituiti, secondo le disposizioni del Regolamento delle attività contrattuali Decreto del Presidente C. R. n. 4 del 30/4/2012, relativi alla categoria di seguito descritta:

- **FORNITURA DI LAVORI DI EDILIZIA.**

Finalità: gli elenchi di prestatori, realizzati in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplinano le procedure a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del citato decreto, sono soggetti ad aggiornamenti annuali. Le Società non ancora inserite in tali albi, ma che desiderino farne parte, possono presentare istanza di iscrizione.

Al termine della presente procedura questa Assemblea provvederà a dare comunicazione degli esiti agli interessati, e procederà quindi ad integrare l'albo sopra descritto mediante l'inserimento delle Società che risulteranno idonee. L'elenco derivante da tale procedura sarà nuovamente aggiornato con cadenza annuale. L'Amministrazione, a tal fine, pubblicherà ogni anno un nuovo avviso con indicazione della data entro cui nuovi soggetti potranno presentare richiesta di inserimento. La durata dell'iscrizione all'albo è illimitata.

Le Società già iscritte non dovranno procedere ad una nuova richiesta di inserimento, ma hanno l'obbligo di comunicare con sollecitudine ogni eventuale modifica rispetto a quanto in origine auto dichiarato.

La durata dell'Albo è illimitata.

**L'affidamento di lavori, se ritenuto necessario, avverrà mediante procedura di gara da esperire successivamente alla formazione dell'albo di cui trattasi.**

I lavori potrebbero però essere commissionati – tenuto conto della modesta entità o non urgenza – in un momento ampiamente successivo – in termini temporali - rispetto all'affidamento. L'Amministrazione potrà infatti anche non aver necessità di richiedere interventi per tutta la vigenza dell'affidamento. L'affidatario non potrà richiedere compensi qualora si verificasse tale condizione.

Si tenga presente, come già evidenziato, che i lavori in argomento, se richiesti, saranno di modesta entità, in quanto il Consiglio regionale ha in uso i locali al medesimo destinati e, per tale ragione, gli interventi strutturali e connessi ad una ampia funzionalità dei locali sono adottati e gestiti dalla Giunta regionale in quanto proprietaria.

## Modalità di partecipazione e requisiti

Al fine dell'inserimento all'Albo, le Società dovranno:

1) far pervenire domanda, in regola con l'imposta di bollo ai sensi di legge, redatta su carta intestata della Società, datata e firmata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri. La domanda deve indicare il nominativo del referente completo di numero telefonico, telefax ed indirizzo e-mail. Deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

2) dichiarare, a pena di esclusione, anche in un documento unico, redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non essersi trovato nella circostanza di non aver denunciato all'autorità giudiziaria i fatti che lo hanno reso vittima di reati previsti e puniti dai c. artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/5/91, n. 152, convertito dalla legge 12/7/91, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto previsto dalla lettera *iter* comma 1 dell'art. 38. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, il quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

I soggetti tenuti a rendere dichiarazione di cui al punto b) sono:

- in caso di impresa individuale il titolare e il direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo i soci e il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società
  - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi i Procuratori con poteri di rappresentanza, e il direttore tecnico;
  - il socio unico persona fisica;
- in caso di altro tipo di società con meno di quattro soci il socio di maggioranza o tutti i soci di maggioranza qualora vi siano più soci possessori di quota paritaria di maggioranza;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del

9

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

I soggetti tenuti a rendere dichiarazione di cui al punto c) sono.

- in caso di impresa individuale il titolare e il direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo i soci e il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società
  - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi i Procuratori con poteri di rappresentanza, e il direttore tecnico;
  - il socio unico persona fisica;
- in caso di altro tipo di società con meno di quattro soci il socio di maggioranza o tutti i soci di maggioranza qualora vi siano più soci possessori di quota paritaria di maggioranza;
- i soggetti che abbiano ricoperto almeno una delle cariche sopra elencate e che siano cessati dalla carica medesima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui tali soggetti abbiano riportato condanne penali.

Ai fini della dichiarazione di cui al punto c), si precisa che:

- Il candidato che abbia riportato condanne penali ha l'obbligo di renderne dichiarazione, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- è comunque causa di esclusione e divieto di contrarre con la P. A. la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- non è causa di esclusione e divieto di contrarre con la P. A. la condanna il cui il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; quando, in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano riportato condanne penali, l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

si precisa che l'esclusione, per le cause di cui al punto d), ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; secondo motivata valutazione della stazione appaltante medesima, o di aver commesso un errore grave nell'esercizio

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabiliti);

ai fini della dichiarazione di cui al punto g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

h) di non essere stato iscritto nel Casellario Informativo dell'Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (ai sensi dell'art. 38, comma 1ter, del D.lgs. 163/06);

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui è stabilito);

ai fini della dichiarazione di cui al punto i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui trovasi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui trovasi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

n) di ottemperare alle norme in materia antimafia per gli appalti pubblici, e in particolare alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

o) di avere regolare iscrizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato (o analogo albo o registro), per l'attività oggetto della presente procedura, indicando:

- codice REA
- numero, e data di iscrizione;
- durata della società;

- forma giuridica;
- matricola INPS ed il codice INAIL della Società;

Ai fini degli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione provvederà a chiedere le relative certificazioni alle autorità competenti.

#### Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Società che intendano partecipare alla presente procedura di qualificazione dovranno far pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria una busta sigillata, indirizzata al Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria - Ufficio Provveditorato ed Economato - Via Fieschi 15 - 16121 Genova. La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2015. Il termine è vincolante per essere invitati alla procedura che sarà avviata presumibilmente nel mese di febbraio.

L'arrivo entro i termini indicati sarà certificato dal timbro posto dal Protocollo della Regione Liguria. Non farà quindi fede la data di spedizione della busta.


La busta dovrà:

- ❖ riportare la dicitura "Domanda di iscrizione all'Albo fornitori di lavori di edilizia per il Consiglio regionale";
- ❖ riportare il nominativo della Società;
- ❖ contenere la domanda e le dichiarazioni formulate come sopra descritto.

In caso di documentazione incompleta il Consiglio chiederà l'integrazione di quanto mancante, concedendo un termine di dieci giorni lavorativi a partire dalla data di invio della richiesta.

L'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art. 10 della L.R. 25/11/2009, n. 56, è l'Ufficio Provveditorato ed Economato - Dirigente Dott.ssa Beatrice Corradi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
Dott.ssa Beatrice Corradi



www.AlboProtocolloOnline.it 25/01/14